SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 853-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GUSSO)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la difesa del mare

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro della Sanità

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina degli scarichi in mare delle acque provenienti dagli insediamenti civili e produttivi dell'entroterra è affidata alle Regioni territorialmente competenti, in forza dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (legge Merli), così come modificato dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (legge Merli-*bis*).

Per l'affondamento al largo di rifiuti prodotti sulla terraferma è competente invece l'autorità marittima, sempre in base al medesimo articolo 11, la quale agisce in conformità alla Convenzione di Londra del 1973, entrata in vigore negli altri Paesi e testè ratificata anche dall'Italia e ad uno dei Protocolli annessi alla Convenzione per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento adottata a Barcellona nel 1976, ratificata e già in vigore anche in Italia; in proposito l'autorità marittima deve osservare le direttive stabilite in via transitoria con la deliberazione del 16 luglio 1978 dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della « legge Merli ».

Per quanto riguarda invece le immissioni volontarie in mare dalle navi dei residui di idrocarburi, dei liquami e dei rifiuti di bordo derivanti dall'esercizio della navigazione, non esiste una disciplina specifica se non un generico divieto di scarico di qualsiasi sostanza atta a danneggiare la fauna ittica sancito dall'articolo 15, lettera *e*), della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima.

È peraltro appena entrata in vigore la legge 29 settembre 1980, n. 662, che autorizza la ratifica della Convenzione di Londra del 1973, emendata nel 1978, che prevede appunto l'assoluto divieto di immissione nel mare Mediterraneo, in quanto classificato « area speciale », dei residui di idrocarburi, dei liquami e dei residui di bordo, obbligando le navi a conservarle a bordo per poi scaricarle nei porti; sono inoltre previste misure di prevenzione degli inquinamenti marini sia per le navi che per i porti.

Questa Convenzione va a sostituire quella di Londra del 1954, che riguarda però i soli idrocarburi, sulla base della quale sono stati adottati i provvedimenti relativi sia per quanto riguarda le navi (registro degli idrocarburi e installazione di separatori delle acque oleose) e sia per quanto concerne i porti (impianti di raccolta e depurazione dei residui di idrocarburi nei terminali petroliferi e impianti di raccolta e trattamento delle acque di zavorra e dei residui di idrocarburi nei principali porti di riparazione).

L'intervento in alto mare in occasione di fuoriuscite accidentali dalle navi di idrocarburi a seguito di avarie o sinistri marittimi è regolato dalla Convenzione di Bruxelles del 1969 che è in vigore anche in Italia, mentre invece l'intervento in caso di fuoriuscita di sostanze diverse dagli idrocarburi è regolato da un apposito Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Londra del 1973, emendata nel 1978, la cui ratifica, come si è detto, è stata di recente autorizzata.

Sempre in tema di inquinamento da idrocarburi in seguito a incidenti o avarie sono in vigore un'altra Convenzione di Bruxelles pure del 1969 per quanto riguarda la responsabilità civile ed una del 1971, sempre di Bruxelles, sul Fondo internazionale di indennizzo dei danni relativi.

Va ricordato infine che l'argomento dell'inquinamento del mare da idrocarburi e da altre sostanze nocive di origine accidentale o risultante da più cause è trattato anche dal Protocollo sulla cooperazione annesso alla citata Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento.

* * *

La disciplina giuridica in atto e *in itinere* circa le materie riguardanti l'inquinamento appare sufficientemente completa, anche se richiederà di certo miglioramenti, revisioni ed approfondimenti in base alla evoluzione in corso del diritto internazionale del mare.

Il problema perciò che rimane da risolvere è quello di individuare gli strumenti di natura amministrativa ed operativa idonei ad assicurare preventivamente il rispetto delle norme e l'intervento nei casi di danni, anche potenziali, all'ambiente marino.

È necessaria una struttura che sia in grado di garantire un efficiente servizio di polizia nei porti, lungo le coste e sulle rotte principali; di valutare con immediatezza le situazioni di pericolo; di assicurare il pronto intervento e il soccorso in caso di naufragi ed altri sinistri marittimi; di operare la necessaria vigilanza sull'esercizio delle attività di ricerca ed anche di quelle economiche connnesse con lo sfruttamento e la gestione delle risorse marine e così via; tutto questo inoltre va messo in relazione con la tendenza al crescente ampliamento del mare territoriale e quindi con la necessità di intervento in aree sempre più vaste in cui si devono impiegare, spesso per lunghi periodi, mezzi e personale atti alla navigazione d'altura.

Con il disegno di legge in esame (testo del Ministro della marina mercantile) si tende appunto a dare una sistemazione alle competenze nella materia tenendo conto dei vari soggetti che sono interessati alla navigazione e alle attività marittime (titolo I - articoli da 1 a 4), a realizzare una struttura operativa che sia in grado di far fronte in modo efficiente ai compiti affidati al paese nel settore dalle leggi e dai trattati internazionali (titolo II - articoli da 5 a 13), a dettare le norme primarie per la disciplina del pronto intervento in caso di incidenti o sinistri che comunque possano provocare gravi situazioni di inquinamento del mare (titolo III - articoli da 14 a 17), a stabilire la disciplina per la repressione delle infrazioni alle norme per la protezione dell'ambiente marino (titolo IV - articoli da 18 a 27) ed infine a potenziare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della marina mercantile in relazione alle esigenze operative da soddisfare (titolo V - articoli da 28 a 31).

* * *

Passando alla illustrazione delle singole disposizioni del disegno di legge, nel testo anzidetto, emerge quanto segue.

La responsabilità in materia di protezione dell'ambiente marino e di esercizio delle attività nel mare viene concentrata nelle mani del Ministro della marina mercantile (articolo 1) nel rispetto delle competenze di altre amministrazioni.

È prevista in particolare la formazione di un « piano generale delle coste » nel quale vengono indicati la divisione in zone del demanio marittimo e i modi di utilizzazione del mare.

Viene contemplata la istituzione (articoli 2, 3 e 4) del « Comitato nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti » presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, difesa, sanità, lavori pubblici, industria, marina mercantile, ricerca scientifica, beni culturali e ambientali e del tesoro, con lo scopo di indirizzare e coordinare sotto il profilo politico ed operativo le amministrazioni che hanno competenze o interessi connessi in materia di navigazione o di altre attività marittime.

Il Comitato è assistito da un'apposita Consulta tecnico-scientifica.

Il Ministro della marina mercantile provvede alla realizzazione della struttura operativa nel settore (articolo 5) attraverso:

a) la istituzione di un servizio di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare con uno stanziamento di 4,8 miliardi (articolo 6) destinato alla installazione di impianti di segnalamento e di assistenza alla navigazione lungo le coste ed un altro di 40 miliardi (articolo 7) destinato alla costruzione, acquisto o noleggio di unità navali strutturate ed attrezzate per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti e per ogni altra operazione tecnicamente possibile in casi di emergenza;

b) il potenziamento del servizio marittimo di vigilanza delle Capitanerie di porto sull'esercizio della navigazione, sulla pesca e sulle altre attività marittime che si svolgono nel mare territoriale e lungo le coste e di soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare con uno stanziamento di 60 miliardi (articolo 8) destinato alla costru-

zione o all'acquisto di unità navali idonee ad intervenire rapidamente ed efficacemente anche in navigazione di altura e in condizioni meteomarine avverse;

c) la istituzione, d'intesa con il Ministero della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, comprese quelle della pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno delle acque territoriali e, più precisamente, di vigilanza sull'esercizio della navigazione delle unità nazionali in mare libero, di soccorso in mare libero, di controllo sul rispetto in mare libero delle disposizioni per prevenire gli inquinamenti marini, nonchè sull'attività di sfruttamento della piattaforma continentale e sulle ricerche scientifiche o industriali che su detta piattaforma vengono svolte; a tale scopo vengono stanziati 150 miliardi (articolo 9) per la costruzione o l'acquisto di unità navali ed elicotteri che possano effettuare prolungate operazioni di altura ed assicurare il pronto intervento e capacità di perlustrazione di ampi spazi marini in tempi brevi, oltre ad effettuare il soccorso ed eventuali interventi antinquinamento.

Con gli articoli 10, 11 e 12 vengono dettate norme per l'acquisizione dei mezzi.

Particolare rilevanza assume l'articolo 13 che affida alla Marina militare il servizio di vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale previsto dalla lettera *c*) dell'articolo 5; la Marina militare provvederà anche all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi, mentre le spese di gestione e di manutenzione degli stessi saranno a carico del Ministero della difesa; ai comandanti viene riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Con gli articoli 14, 15, 16 e 17 viene disciplinato il pronto intervento in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare in caso di incidenti o avarie.

In tale caso il capo del compartimento marittimo dichiara la « emergenza locale » e assume la direzione di tutte le operazioni sulla base di un « piano operativo di pronto intervento locale » previamente predisposto.

Qualora l'evento trascenda l'ambito locale, il Ministro della marina mercantile dichiara la « emergenza nazionale » ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base di un « piano operativo di pronto intervento nazionale » pure esso previamente predisposto.

Per quanto riguarda i contratti concernenti gli interventi urgenti per i casi di emergenza nazionale e locale, è prevista una disciplina che deroga da quella stabilita dalle norme sulla contabilità dello Stato in materia di contratti della pubblica amministrazione.

Le spese relative sono poste a carico di un capitolo apposito del bilancio del Ministero della marina mercantile come spesa obbligatoria.

Con gli articoli da 18 a 27 si stabiliscono i divieti e le sanzioni per la trasgressione ai divieti di discarica in mare di sostanze inquinanti, colmando così una lacuna del vigente ordinamento.

In particolare con l'articolo 19 viene stabilito l'assoluto divieto di discarica nelle acque territoriali italiane e nelle acque marine interne, compresi i porti, sia di idrocarburi e sia di altre sostanze nocive elencate in allegato al disegno di legge e che corrispondono a quelle incluse nella ricordata Convenzione di Londra del 1973 (in sostanza viene data una anticipata esecuzione ad una parte della citata Convenzione di Londra); in deroga viene consentito lo scarico in mare del materiale scavato dai mezzi del Servizio escavazione porti del Ministero dei lavori pubblici o di quegli altri che operano per conto del Ministero stesso.

Con l'articolo 20 invece viene fatto divieto alle navi italiane di effettuare scarichi al di là del mare territoriale in violazione delle norme internazionali in materia di inquinamento.

Gli articoli 28, 29 e 30 riguardano l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione della Marina mercantile.

In particolare con l'articolo 28 il Governo viene delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, norme riguardanti la revisione e la delimitazione delle circoscrizioni marittime, anche con riguardo alla giurisdizione degli uffici sul mare territoriale e sulle aree esterne.

Sempre con atto delegato, l'articolo 29 prevede in sede centrale la creazione di un Ispettorato centrale al quale affidare la gestione delle competenze in tema di protezione dell'ambiente marino e in sede periferica il potenziamento graduale degli organici; si ritengono necessari: un posto di dirigente superiore, due posti di primo dirigente e 330 posti per personale direttivo, di concetto, esecutivo, ausiliario e salariato.

Trattandosi di personale civile, la copertura dei nuovi posti verrebbe effettuata il più possibile con l'utilizzazione di personale proveniente dagli enti pubblici disciolti purchè dotato dei necessari requisiti professionali; in caso di carenza, si provvede mediante pubblici concorsi con la riserva, in sede di prima copertura dei nuovi posti di una percentuale del 20 per cento a favore dei giovani assunti dal Ministero della marina mercantile con contratto di formazione-lavoro in base alla legge sull'occupazione giovanile 1° giugno 1977, n. 285.

Per quanto riguarda il personale militare delle Capitanerie di porto, l'articolo 30 prevede una delega al Governo perchè, in attesa di un riassetto generale del Corpo, provveda ad un graduale incremento degli organici prevedendo posti per 51 ufficiali e 152 sottufficiali.

* * *

L'8ª Commissione ha esaminato approfonditamente il disegno di legge e ha proposto alcune modifiche per tener conto anche dei suggerimenti espressi nei pareri delle altre Commissioni, fermi restando l'ispirazione e l'impianto generale del testo originale.

Qui di seguito si dà conto delle principali modificazioni introdotte.

Vengono soppressi gli articoli 2, 3 e 4 ed i compiti del Comitato interministeriale in essi previsto vengono affidati alla « Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti », già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979, attraverso un apposito richiamo in una diversa formulazione dell'articolo 1.

Viene inoltre soppresso l'articolo 10 e nel primo comma dell'articolo 12 (articolo 8 del testo della Commissione) viene inserita una norma mediante la quale i pareri della Commissione in esso prevista « sostituiscono tutti i pareri prescritti dalle norme vigenti », utilizzando una indicazione simile recata dal soppresso articolo 10.

Sono pure modificati il secondo comma dell'articolo 19 (articolo 15 del testo della Commissione) in ordine allo scarico in mare di materiale proveniente da fondali di ambienti marini o salmastri o fluviali o da terreni emersi e l'ultimo comma dell'articolo 22 (articolo 18 della Commissione) circa la durata della sospensione del titolo professionale per i comandanti di nave che violino le disposizioni del disegno di legge o la normativa internazionale.

Viene poi proposta una diversa formulazione dell'articolo 29 tendente soprattutto ad accentuare il carattere tecnico dell'istituendo Ispettorato per la difesa del mare e ad ampliarne la competenza, nonchè ad istituire, presso le direzioni marittime, apposite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato (articolo 25 della Commissione).

Le altre modifiche proposte dalla Commissione infine sono soprattutto di carattere formale e di coordinamento per una migliore formulazione della normativa.

A nome dell'8ª Commissione si propone l'approvazione del disegno di legge n. 853 con le modificazioni predisposte, sottolineando l'opportunità di ulteriori miglioramenti particolarmente per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 19 (15 della Commissione) precedentemente richiamato e l'articolo 30 (26 della Commissione) sugli organici del personale militare delle capitanerie di porto, che hanno formato oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione medesima con l'intesa di approfondimento in Assemblea.

GUSSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

2 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole condizionato all'introduzione dei seguenti emendamenti.

1) All'articolo 1, lettera *a*), non può essere riconosciuto alle regioni un semplice potere di « proposta », tenuto conto che le regioni stesse hanno competenze proprie in materia di pianificazione del territorio.

2) All'articolo 2 non appare congruo prevedere la presenza di un rappresentante delle regioni nel comitato nazionale per la difesa del mare, tenuto conto che l'esercizio di una competenza statale deve essere svolta da organi statali.

3) All'articolo 2, nell'elenco dei componenti della consulta che dovrà assistere il comitato nazionale per la difesa del mare vanno soppressi i richiami al magistrato del Consiglio di Stato ed al magistrato della Corte dei conti, in ossequio ai criteri, più volte evidenziati da questa Commissione, di non sottrarre i giudici ai compiti di istituto, e di mantenere altresì distinto l'operato del potere esecutivo da quello del potere giurisdizionale.

4) All'articolo 12, va soppresso il riferimento al magistrato del Consiglio di Stato, sempre sulla base delle considerazioni svolte al punto 3).

5) Agli articoli 28, 29 e 30 vanno meglio determinati i princìpi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa.

Ciò premesso la Commissione osserva che, anche se va riconosciuta l'urgenza che il Governo ha invocato a giustificazione delle misure proposte, le norme del provvedimento restano in effetti disancorate dal quadro più generale della riforma della pubblica amministrazione. La Commissione pertanto sottolinea alla Commissione di merito l'esigenza di raccordare le norme stesse con i criteri suggeriti dal « Rapporto Giannini », di cui l'Assemblea del Senato ha iniziato la discussione. Ciò, in particolare, per quanto riguarda il titolo V.

La Commissione, infine, non potrebbe che rivendicare la competenza primaria sulla materia in considerazione ove non fossero recepiti i suggerimenti esposti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, verificato che nel Fondo speciale di parte capitale per il 1981 (Sezione iscritta nel progetto di bilancio a legislazione vigente) figura uno specifico accantonamento di 29 miliardi e 200 milioni (proiettato per 86 miliardi nel 1982 e 70 miliardi nel 1983), per quanto di propria competenza esprime parere favorevole all'ulteriore corso a condizione che il primo comma dell'articolo 31 risulti riformulato nel modo seguente:

« All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1980 e di lire 29.200 milioni nell'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

COMPETENZE - COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL MARE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, tenuto conto degli indirizzi comunitari e di quelli programmatici elaborati dal Comitato nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti di cui al successivo articolo 2; ai predetti fini, nel rispetto delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni ad altre amministrazioni ed enti, provvede in particolare:

a) a definire le procedure per la formazione del piano generale delle coste valido per tutto il territorio nazionale — che sarà sottoposto alla approvazione del CIPE — in cui dovranno essere indicati la divisione in zone del demanio marittimo, secondo la destinazione d'uso delle stesse, e i modi di utilizzazione del mare, sulla scorta di scelte effettuate dalle programmazioni nazionali e degli interessi ecologici, economici ed industriali del Paese, tenuto conto delle specifiche proposte avanzate dalle singole Regioni per quel che riguarda il coordinamento con la pianificazione del territorio;

b) a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile attua, tenuto conto degli indirizzi comunitari, la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo in particolare nel rispetto delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni ad altre amministrazioni:

a) alla formazione, d'intesa con le Regioni, del piano generale delle coste, valido per tutto il territorio nazionale, che è approvato dal CIPE. Il piano indirizza, promuove e coordina le attività pubbliche e private in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti, salva la disciplina degli scarichi in mare di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, prevedendo tra l'altro la suddivisione in zone del demanio marittimo secondo la destinazione d'uso delle stesse e i modi di utilizzazione del mare, sulla scorta delle scelte effettuate dalla programmazione nazionale nonchè degli interessi ecologici ed economici del paese;

b) a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979. Ai componenti della Consulta e del-

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ufficio di segreteria nonchè agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta in attuazione della presente legge, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

È istituito il Comitato nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro della marina mercantile, ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato, della marina mercantile, della ricerca scientifica, dei beni culturali e ambientali e del tesoro; il Comitato potrà essere integrato volta per volta dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Il Comitato è assistito da una consulta, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e composta da:

tre docenti universitari di materie relative all'ambiente marino;

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato;

il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile o da un suo delegato;

due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante dell'Istituto idrografico della marina;

un rappresentante delle Regioni designato dalla commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

il direttore del centro studi ed esperienze del Corpo dei vigili del fuoco;

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi;

tre esperti;

un magistrato del Consiglio di Stato;

un magistrato della Corte dei conti;

un avvocato dell'Avvocatura generale dello Stato.

Delle funzioni di segreteria del Comitato e della consulta sono incaricati due funzionari della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Il Comitato nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti svolge i seguenti compiti:

a) indirizza, promuove e coordina le attività pubbliche e private in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti, salva la disciplina degli scarichi in mare di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

b) elabora e propone iniziative di carattere legislativo e regolamentare in materia, concordando altresì le linee di azione comune delle amministrazioni competenti per quanto riguarda gli interventi operativi;

c) dispone e coordina le iniziative di studio e di ricerca per l'acquisizione di dati sullo stato dell'ambiente marino.

Art. 4.

I lavori del Comitato si svolgono ordinariamente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in due sessioni annuali, convocate di regola nella prima settimana dei mesi di febbraio e ottobre di ciascun anno.

La consulta esprime il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte per l'esame e partecipa alle riunioni del Comitato su invito del presidente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: ***Testo del Governo***)

TITOLO II

VIGILANZA IN MARE

Art. 5.

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 1, nonchè per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile:

a) provvede alla istituzione di un servizio di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) provvede al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) provvede, d'intesa con il Ministro della difesa, alla istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.

Art. 6.

Per assicurare il servizio di vigilanza costiera di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, sarà organizzato un idoneo sistema di assistenza alla navigazione lungo le coste anche con l'impiego di radar.

Per le spese necessarie all'installazione degli impianti e dei loro collegamenti, con le relative dotazioni e gli accessori, è autorizzata per il periodo 1980-1982 la complessiva spesa di lire 4.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le quote relative agli anni finanziari 1980-1981 vengono determinate rispettivamente in lire 800 milioni e 2.000 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

VIGILANZA IN MARE

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Per assicurare il servizio di vigilanza costiera di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, sarà organizzato un idoneo sistema di assistenza alla navigazione lungo le coste anche con l'impiego di radar.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

Alla istituzione del servizio di intervento di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, si provvederà mediante la costruzione, l'acquisto o il noleggio di unità navali, anche di trasporto o di rimorchio, strutturate ed attrezzate per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, nonchè per ogni altra operazione tecnicamente possibile in casi di emergenza.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità navali sopra indicate, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1981-1984 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 13.200 milioni.

Art. 8.

Al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5, si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali, da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee, per velocità e potenza, ad essere impiegate con rapidità di interventi anche in navigazione di altura e in condizioni atmosferiche avverse.

Per l'acquisizione delle predette unità navali, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1981-1984 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1981 viene determinata in lire 6.000 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Alla istituzione del servizio di intervento per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, si provvederà mediante la costruzione, l'acquisto o il noleggio di unità navali, anche di trasporto o di rimorchio, strutturate ed attrezzate per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, nonchè per ogni altra operazione tecnicamente possibile in casi di emergenza.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali di vario tipo, da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate con rapidità di interventi anche in navigazione di altura e in condizioni atmosferiche avverse.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed elicotteri da iscrivere rispettivamente nel quadro del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali dovranno essere progettate ed attrezzate anche per il soccorso in zone di altura e per eventuali operazioni antinquinamento.

Le particolari caratteristiche tecnico- operative dei mezzi da acquisire saranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro della difesa. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo dal 1981 al 1984 la spesa complessiva di lire 150.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1981 viene determinata in lire 8.000 milioni.

Art. 10.

Per l'acquisizione dei mezzi di cui ai precedenti articoli il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed elicotteri, da iscrivere rispettivamente nel quadro del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali dovranno essere progettate ed attrezzate anche per il soccorso in zone di altura e per eventuali operazioni antinquinamento.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi all'acquisizione dei mezzi stessi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro della marina mercantile riferisce alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo degli anni dal 1982 al 1985, sull'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.

Art. 11.

Per i mezzi da acquisire in base agli articoli 8 e 9, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa potranno essere affidate alla medesima direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

Art. 12.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei progetti, dei contratti, nonchè delle convenzioni necessarie per l'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 8 e 9.

La commissione, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

un magistrato del Consiglio di Stato;

il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

il presidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

il presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa potranno essere affidate alla medesima direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

Art. 8.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei progetti, dei contratti, nonchè delle convenzioni necessarie per l'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 5 e 6. I pareri della commissione sostituiscono tutti i pareri prescritti in via preventiva dalle norme vigenti.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

il capo dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

un ufficiale ammiraglio designato dal Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 13.

Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, è affidato alla marina militare, che provvederà anche all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 9.

Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, è affidato alla Marina militare, che provvederà anche all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di

(Segue: *Testo del Governo*)

cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui al precedente articolo 9, saranno a carico del Ministero della difesa.

Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

TITOLO III

PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI

Art. 14.

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni di idrocarburi, o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui giurisdizione si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie per prevenirlo, attenuarlo od eliminarne gli effetti.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capc del compartimento marittimo dichiara la emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui al precedente articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa.

Identico.

TITOLO III

PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI

Art. 10.

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni di idrocarburi, o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui giurisdizione si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Se la gravità del pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da involgere interessi che trascendono l'ambito locale e non sia fronteggiabile con i mezzi di cui il capo di compartimento dispone, il Ministro della marina mercantile può dichiarare l'emergenza nazionale assumendo la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento nazionale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Ai fini di cui ai precedenti commi il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2, adotta il piano nazionale operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, per i casi di emergenza nazionale. I capi dei compartimenti marittimi, sentite le Regioni e le prefetture interessate, adottano i piani di pronto intervento per i casi di emergenza locale; detti piani sono approvati con decreti dei direttori marittimi.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi.

Art. 15.

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave, nonchè il proprietario o il responsabile di un mezzo, di un impianto situato sulla piattaforma continentale e sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi, o di altre sostanze nocive, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a scongiurare tale pericolo e ad eliminare gli effetti già prodotti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Ai fini di cui ai precedenti commi il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta di cui al precedente articolo 1, adotta il piano nazionale operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, per i casi di emergenza nazionale. I capi dei compartimenti marittimi, sentite le Regioni, i comuni e le prefetture interessati, adottano, per i casi di emergenza locale, i piani di pronto intervento che sono approvati con decreti dei direttori marittimi.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di estrema urgenza l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

Art. 16.

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti per i casi di emergenza nazionale, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di « emergenza locale » previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

(Segue: ***Testo del Governo***)

Art. 17.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui al precedente articolo 16, nonchè per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui al precedente articolo, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 18.

Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonchè le altre sostanze, nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

Per quanto attiene lo scarico a mare di materiale escavato dai mezzi effossori del Servizio escavazione porti del Ministero dei lavori pubblici e di quelli che operano per conto del Ministero stesso in dipendenza di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui al precedente articolo 10 nonchè per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

Identico.

TITOLO IV

NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare, effettuato mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da dragaggi di terreni litoranei emersi,

(Segue: ***Testo del Governo***)

lavori da eseguirsi a sua cura e spese, il Ministero della marina mercantile può concedere con proprio decreto specifica autorizzazione, caso per caso, a derogare al divieto di cui al precedente comma.

L'elenco di cui al precedente primo comma può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2.

Art. 20.

Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

Art. 21.

Le navi italiane, alle quali si applica la normativa internazionale menzionata al precedente articolo 20, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi e sullo stesso vanno effettuate le prescritte annotazioni.

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con la indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonchè a farne denuncia al comandante del porto di arrivo o all'autorità consolare ai sensi dell'articolo 182 del codice della navigazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

connessi con la realizzazione di opere marittime, compreso il ripristino del passo di accesso al porto, ostruito in tutto o in parte a seguito di mareggiate, restano ferme le disposizioni dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'elenco di cui al precedente primo comma può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Le navi italiane, alle quali si applica la normativa internazionale menzionata al precedente articolo 16, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

Identico.

(Segue: ***Testo del Governo***)

Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) riguardanti i libri di bordo.

Art. 22.

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni del precedente articolo 19 o la normativa internazionale di cui è menzione al precedente articolo 20, nonchè il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 19.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, la emissione del mandato di cattura.

Per il comandante della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1083 del codice della navigazione.

Art. 23.

Il comandante della nave, che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 21, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 500.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 18.

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni del precedente articolo 15 o la normativa internazionale di cui è menzione al precedente articolo 16, nonchè il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

Identico.

Per il comandante della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

Art. 19.

Il comandante della nave, che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 17, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 500.000.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonchè a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.

Art. 25.

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 26.

La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive all'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonchè al personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 22.

Identico.

(Segue: ***Testo del Governo***)

Art. 27.

La lettera *e*) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28.

Al fine di adeguare l'organizzazione periferica della marina mercantile ai compiti di cui alla presente legge, in relazione alle conseguenze derivate dall'ampliamento delle acque territoriali disposte con legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge concernenti la revisione e la delimitazione delle circoscrizioni della marina mercantile, anche con riguardo alla giurisdizione degli uffici sul mare territoriale e sulle aree esterne.

Art. 29.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, norme aventi valore di legge per la istituzione, presso l'Amministrazione centrale della marina mercantile, di un Ispettorato centrale, articolato in due divisioni, cui sarà affidato l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 1 e il coordinamento dei servizi indicati nell'articolo 5 della presente legge, nonchè per il potenziamento, con nuovo personale e con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

Identico.

TITOLO V

ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 24.

In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge concernenti la revisione e la delimitazione delle circoscrizioni della marina mercantile, al fine di garantire la massima funzionalità degli uffici anche in relazione ai compiti previsti dalla presente legge nonchè all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale secondo i princìpi del diritto internazionale.

Art. 25.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, norme aventi valore di legge per la istituzione di un Ispettorato tecnico centrale per la difesa del mare, cui sarà affidato l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, e il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei servizi indicati all'articolo 2, nonchè per il potenziamento, con nuovo personale e con adeguati mezzi e infrastrutture, dei comparti-

(Segue: *Testo del Governo*)

menti altri mezzi e infrastrutture, dei compartimenti marittimi in cui hanno sede direzioni marittime, perchè svolgono anche funzioni amministrative connesse ai servizi stessi ed esercitino l'opportuno coordinamento dell'impiego dei mezzi nell'ambito delle zone marittime.

All'Ispettorato centrale sarà preposto un dirigente superiore del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile.

Con lo stesso provvedimento, per le finalità di cui al precedente primo comma, verrà disposto l'aumento delle qualifiche dirigenziali per un posto nella qualifica di dirigente superiore e due posti nella qualifica di primo dirigente, nonchè l'adeguamento, da attuarsi gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dal 1981, della consistenza organica dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del personale salariato per complessive 330 unità.

Contemporaneamente all'emanazione del provvedimento delegato di cui ai precedenti commi, il Ministro della marina mercantile provvederà a fissare con proprio decreto le piante organiche degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alla copertura dei nuovi posti di organico si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi, facendo applicazione, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Nei concorsi per la prima copertura dei nuovi posti di cui alla presente legge, il 20 per cento dei posti stessi potrà essere riservato a favore del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia con il Ministero della marina mercantile un contratto di formazione-lavoro ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

menti marittimi in cui hanno sede le direzioni marittime.

L'Ispettorato avrà compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, per l'attuazione dei piani operativi di cui all'articolo 10.

Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede direzioni marittime saranno istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato.

L'Ispettorato sarà articolato in due divisioni, di cui una svolgerà le funzioni tecnico-operative e l'altra le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e adempirà inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

All'Ispettorato sarà preposto un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile. Alle due divisioni saranno rispettivamente preposti un primo dirigente tecnico e un primo dirigente amministrativo. Alle sezioni locali, istituite presso i compartimenti sedi di direzioni marittime, saranno preposti ispettori, in possesso di laurea, con qualifica tecnica della 7ª o 8ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, con lo stesso provvedimento si procederà alla variazione della tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla previsione di profili professionali degli impiegati civili, per un numero strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Ispettorato, nonchè all'adeguamento, da attuarsi gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dal 1981, della dotazione organica per ogni qualifica funzionale, comunque per un numero di posti complessivo non superiore a 330.

Contemporaneamente all'emanazione delle norme delegate di cui al primo comma il Ministro della marina mercantile provvederà a fissare con proprio decreto, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 30.

In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle capitanerie medesime, il Governo è delegato nel frattempo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per adeguare la consistenza organica del personale militare delle capitanerie di porto alle immediate esigenze di cui alla presente legge, mediante incrementi organici, da realizzarsi nell'arco di quattro anni a partire dall'anno 1981, di 51 ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, da ripartire nei vari gradi, e di 152 sottufficiali.

Art. 31.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede mediante corrispon-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Nei concorsi per la prima copertura dei nuovi posti di cui alla presente legge, il 20 per cento dei posti stessi potrà essere riservato a favore del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia con il Ministero della marina mercantile un contratto di formazione-lavoro ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26.

Identico.

TITOLO VI

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 27.

All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1980 e di lire 29.200 milioni nell'anno 1981

(Segue: ***Testo del Governo***)

dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO

SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI È VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO

Acetaldeide
Acetato di amile normale
Acetato di butile normale
Acetato di butile secondario
Acetato di 2-etossietile
Acetato di etile
Acetato di isoamile
Acetato di metile
Acetato di propile normale
Acetato di vinile
Acetilato di butile normale
Acetone
Acido acetico
Acido acrilico
Acido butirrico
Acido citrico (10%-25%)
Acido cloracetico
Acido cloridrico
Acido clorosolfonico
Acido cresilico
Acido eptanoico
Acido fluoridrico (soluzione al 40%)
Acido formico
Acido fosforico
Acido lattico
Acidi naftenici
Acido nitrico (90%)
Acido ossalico (10%-25%)
Acido propionico
Acido solforico
Acido solforico fumante (*oleum*)
Acqua ossigenata (concentrazione superiore a 60%)
Acrilato di etile
Acrilato di 2-etilesile
Acrilato di isobutile
Acrilato di metile
Acrilonitrile
Acroleina
Adiponitrile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI È VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Alchilbenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata)
Alcol allilico
Alcol amilico normale
Alcol benzilico
Alcol 2-etilesilico
Alcol furfurilico
Alcol metil-amilico
Aceton-cianidrina
Alcol nonilico
Alcol propilico normale
Aldeide butirrica normale
Aldeide crotonica
Allume (soluzione al 15%)
Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina)
Ammoniaca (soluzione al 28%)
Anidride acetica
Anidride ftalica (liquefatta)
Anidride propionica
Anilina
Benzene
Bicromato di sodio (soluzione)
Bisolfuro di carbonio
Butilene glicol(i)
Butirrato di butile
Cicloesano
Cicloesanolo
Cicloesanone
Cicloesilammina
Cimene (parametilisopropilbenzene)
Cloridrine (grezze)
Clorobenzene (monocloro benzene)
Cloroformio
Cloroprene
Para-clorotoluene
Cloruro d'acetile
Cloruro d'allile
Cloruro di benzile
Cloruro di metilene
Cloruro di vinilidene
Cresoli
Creosoto
Cumene
Decaidronaftalene
Decano
Diacetonalcole
Dibromo etilene

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Diclorobenzene
Dicloroetilene (o bicloroetilene)
Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni)
Dietilammina
Dietilbenzene (miscela di isomeri)
Dietilchetone (3 pentanone)
Dietilene glicol etere monoetilico
Dietilene triammina
Difenile e difeniletere
D-isobutil chetone
Di-isobutilene
Di-isocianato di toluilene
Di-isopropilammina
Di-metilammina (soluzione acquosa al 40%)
Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)
Dimetilformamide
1.4 Diossano
Di-isopropanolamina
Dodecilbenzene
Epicloridrina
Esametil-diamina
Etere benzilico
Etere dicloroetilico
Etere etilico
Etere isopropilico
Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo)
Etil-amil-chetono
Etilbenzene
Etilcicloesano
2-etil-3 propilacroleina
Etilendiammina
Etilen-cianidrina
Fenolo
Formaldeide (soluzione al 37%-50%)
Fosfato di tricresile
Fosforo (elementare)
Tetraidronaftalina
Idrossido di calcio (soluzione)
Idrossido di sodio
Isobutanolo (alcool iso-butilico)
Isobutiraldeide
Isoforone
Isopentano
Isoprene
Isopropanolammina
Isopropilammina

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Isopropil cicloesano
Isottano
Lattato di etile
Metacrilato di butile
Metacrilato di isobutile
Metacrilato di metile
2-metil 5 etil piridina
2-metil pentene
Metil-stirene-alfa
Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)
Monoetanolamina
Monoisopropilamina
Monometiletanolammina
Monopropilammina (propilamina)
Morfolina
Naftalene (liquefatta)
Nitrobenzene
2-nitropropano
Nitrotoluene (ortonotrotoluene)
Nonilfenolo
Olio di canfora
Ossido di mesitile
Ottanolo normale
Pentacloretano
Pentaclorofenato di sodio (soluzione)
Pentano normale
Piombo tetraetile
Piombo tetrametile
Piridina
Potassa caustica (idrossido di potassio)
Beta-propiolattone
Propionaldeide
Sego
Stirene
Tetracloretilene (percloretilene)
Tetracloruro di carbonio
Tetracloruro di silicio
Tetracloruro di titanio
Tetraidrofurano
Tetrametilbenzene
Toluene
Trementina
Tricloretano
Tricloretilene
Trietanolammina
Trietilamina
Trimetilbenzene
Xilene (miscele di isomeri)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)